

AVVISO esplorativo di indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per mesi 6

CIG 8423915292

F.A.Q. – Aggiornamento del 24 settembre 2020

QUESITO n.23

Relativamente alla risposta pubblicata al quesito n. 17, si osserva che: la stazione appaltante debba chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Occorre infine



tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

RISPOSTA n.23

Si rinvia alla risposta al quesito n° 20.

RISPOSTA n.24

Posto che per formulare un'offerta congrua è necessario avere l'evidenza di tutti i costi che Codesta Stazione Appaltante intende far sopportare all'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria del servizio, si chiede di esprimere con chiarezza quanti buoni pasto devono essere erogati al giorno. Ed infatti all'art 7 dello Schema di Accordo Quadro, viene posto a carico dell'Agenzia il costo di €7 a ticket ma non viene chiarito quanti siano i ticket in totale (numero di lavoratori che ne hanno diritto). Stesso discorso vale per il tasso Inail che varia a seconda della mansione che, spostando considerevolmente il costo a carico dell'Agenzia, rende non determinabile l'offerta. Si chiede quindi di indicare il numero di lavoratori somministrati divisi per livello, il rispettivo monte ore (full time e part time), il tasso INAIL utilizzato e se i buoni pasto sono erogati anche ai lavoratori con CCNL Acqua e Gas che prevedono già un'indennità di mensa; nel caso in cui non si riesca a fornire le indicazioni richieste, si chiede conferma che le ditte partecipanti possano considerare un tasso Inail indicativo dello 0.5% e un tot di 2 ticket al giorno (considerando che dai chiarimenti già forniti i lavoratori attualmente attivi sono 2).

RISPOSTA n.24

Confermando quanto risposto al quesito n° 22, si precisa che il numero dei buoni pasto per eventuali risorse attivate con CCNL Gas Acqua è di 3 alla settimana per i full time, anche se è prevista contrattualmente l'indennità sostitutiva di mensa in busta paga.

Per i lavoratori che verranno attivati con contratto FF.LL. la maturazione sarà pari ad 1 buono per ogni giorno lavorato con una pausa di almeno 20 minuti, purchè full time, ad eccezione di chi presterà la propria attività lavorativa presso il servizio di refezione scolastica.

Si rinvia all'art. 2 del Capitolato per il dettaglio dei tassi INAIL applicati.

QUESITO n.25

In relazione alla risposta n. 20 dei chiarimenti pubblicati in data 23.09.2020, si precisa che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione avente ad oggetto l'autonomia contrattuale delle parti in merito alla responsabilità tra somministratore e utilizzatore per i danni cagionati dal lavoratore somministrato, l'Agenzia si fornirà di polizza mantenendo l'importo della franchigia concordata con l'Assicurazione.

RISPOSTA n.25

Preso atto di quanto indicato, AGEc ribadisce quanto disposto all'art. 24 dell'Accordo Quadro ed alla risposta fornita al quesito n° 20.

QUESITO n.26

Si osserva: dal momento che il Costo Unitario del Buono pasto e, visto che come da Vs. Risposta n. 8 riportata nella FAQ del 18/09/2020, tale importo dovrà essere ricompreso nel Moltiplicatore, è assolutamente necessario quantificare quanti Buoni pasto dovranno essere erogati mensilmente.



RISPOSTA n.26

Si rinvia alle risposte ai quesiti n° 22 e 24.
